

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Il Tribunale di Busto Arsizio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. M. Radici	Presidente
Dott. A. D'Elia	Giudice
Dott. S. Passafiume	Giudice estensore

sciogliendo la riserva assunta all'esito delle note conclusive del 18.2.2011 ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 694/2009 R.G.C.

tra

██████████, elettivamente domiciliato in ██████████
██████████ presso lo studio dall'Avv. ██████████ che lo
rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di
ricorso

RICORRENTE

e

██████████, elettivamente domiciliata in ██████████
██████████ presso lo studio dell'Avv. F.
Ceriotti, rappresentata e difesa dall'Avv. Marzia Giovannini come
da procura in calce all'atto di ricorso notificato

RESISTENTE

OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione ex art. 710
c.p.c.

Con ricorso depositato in data 15.10.2009 ██████████ ha adito
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la modifica delle
condizioni della separazione consensuale intervenuta con

██████████ il 20.2.2007 e omologata dal Tribunale di Busto Arsizio il 16.3.2007.

A seguito di un primo ricorso ex art. 710 c.p.c. promosso in data 20.9.2007 dal ██████████ questo Tribunale con provvedimento del 21.11.2008, non impugnato, aveva disposto il collocamento alternato del figlio minore della coppia ██████████ secondo le modalità indicate dal c.t.u.; aveva ridotto l'assegno di mantenimento in favore della moglie da € 500,00 a € 400,00, ferma restando l'assegnazione della casa coniugale alla madre; aveva infine ridotto l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del minore da € 1.750,00 a € 1.000,00.

A fondamento del nuovo ricorso ex art. 710 c.p.c. il ██████████ ha ora assunto che ██████████, a causa della condotta conflittuale della madre, si è venuto a trovare in una forte situazione di sofferenza psicologica ("il bambino ha spesso reazioni violente, grida, sporca i muri, rompe, piatti, soffre di pavor nocturnus) e per questi motivi ha avanzato richiesta di affidamento esclusivo del minore chiedendo, conseguentemente, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale di sua proprietà alla moglie e la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio (quale conseguenza del richiesto affidamento esclusivo).

Parte resistente si è costituita eccependo l'inammissibilità del ricorso "per assoluta carenza di requisito della sopravvenienza di giustificati motivi".

Nel merito, ha contestato la fondatezza delle affermazioni svolte dal ricorrente evidenziando che i coniugi e ██████████, subito dopo il deposito del decreto ex art. 710 c.p.c. del Tribunale di Busto Arsizio, avevano seguito un percorso di mediazione familiare e di sostegno psicologico presso il Centro Viceversa di Gallarate.

Nel corso del giudizio è stata disposta una c.t.u. sul nucleo familiare e, in particolare, è stato conferito incarico alla dott.ssa Cappello (già nominata c.t.u. nel precedente procedimento ex art. 710 c.p.c. promosso dal ██████████) di verificare quale fosse l'andamento del collocamento alternato in essere e se fosse

portuno, avuto riguardo allo stato psicologico ed emotivo del
minore, il mantenimento dell'attuale modalità.
Inoltre, all'esito dell'espletata c.t.u. è emerso in primo luogo
che [redacted], rispetto alla precedente osservazione peritale,
evidenzia una maggiore disponibilità alla relazione e "sembra
esser attualmente in una posizione più recettiva, che include
l'adulto e che gli permette di relazionarsi sia emotivamente che
verbalmente". Il bimbo "appare più consapevole del conflitto
genitoriale e della sofferenza che il suo trascinarsi produce nel
suo mondo interno".

Dagli accertamenti effettuati dal c.t.u. si evince che "l'attuale
collocamento alternato del bambino, pur non rappresentando certo
una soluzione ottimale o ideale, non risulta aver prodotto effetti
danneggianti o destrutturanti nel vissuto del bambino, che appare
desideroso di fruire dell'apporto delle funzioni parentali e di
mantenere, soprattutto con il padre, spazi di relazione per lui
gratificanti".

Peraltro, quanto alla richiesta di affidamento esclusivo avanzata
dal [redacted], la dott.ssa Cappello sottolinea come "non si ritiene
che...rappresenti soluzione realmente efficace per [redacted] un
riconoscimento paterno in termini di affidamento esclusivo, non
ricorrendone i presupposti necessari in termini di psico-patologia
materna e quindi le motivazioni necessarie a qualificare tale
opzione come preferibile". Il problema fondamentale, a parere della
c.t.u., non riguarda la soluzione di affidamento, che sancendo
giuridicamente una prevalenza del padre, non favorirebbe
l'obbligato passaggio alla risoluzione del conflitto e renderebbe
anzi più difficoltoso avviare gli interventi necessari (pag. 29
relazione)

Pertanto, sulla base degli accertamenti effettuati dalla dott.ssa
Cappello (colloqui con i coniugi, incontro con il minore e
somministrazione di prove grafiche, colloqui con i c.t.p., etc.),
si deve concludere che "pur con i limiti e la consapevolezza che
qualunque soluzione possa essere suscettibile di evoluzione e
cambiamenti in funzione del modificarsi delle esigenze delle

diverse età evolutive, si ritiene che tale soluzione" (ovvero la soluzione di collocamento alternato attualmente in essere) rappresenti per il bambino la scelta più ragionevole per coniugare i suoi bisogni con le esigenze lavorative genitoriali e attuali condizioni di vita di [REDACTED], familiari ed ambientali".
Ad avviso del Collegio, dunque, richiamata integralmente la relazione della c.t.u. dott.ssa Cappello le cui conclusioni, in quanto congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici, appaiono integralmente condivisibili, va senz'altro rigettata la richiesta di affidamento esclusivo avanzata dal ricorrente, non essendo intervenuti mutamenti nella situazione di fatto che inducano a ritenere tale opzione come preferibile avuto riguardo all'interesse preminente del minore.

Va inoltre mantenuto il collocamento alternato di [REDACTED] con le modalità suggerite dal c.t.u. e di seguito indicate in dispositivo, avuto riguardo alla situazione lavorativa delle parti. In particolare, va mantenuto il collocamento alternato del minore basato sull'alternanza quindicinale presso l'uno o l'altro genitore, evitando però (diversamente da quanto disposto nel precedente decreto ex art. 710 c.c.) la rotazione annuale dei periodi poiché la [REDACTED] gode ora di un part-time fisso sicché il collocamento di [REDACTED] dovrà necessariamente prevedere stabilmente i primi quindici giorni del mese presso la madre. Parimenti, avuto riguardo alle esigenze del bambino, le vacanze natalizie dovranno essere suddivise tra i genitori in periodi settimanali, mentre per quanto riguarda le vacanze pasquali appare preferibile, secondo le indicazioni fornite dal c.t.u., prevedere il criterio dell'alternanza annuale in un'unica soluzione, anche al fine di permettere ai genitori di trascorrere l'intero periodo di vacanza anche all'estero.

Vanno infine rigettate le richieste avanzate dal [REDACTED] di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla [REDACTED] e di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio non essendo intervenute sopravvenienze successivamente al provvedimento ex art. 710 c.p.c. del 21.11.2008.

le spese di lite, stante la natura della causa e i rapporti tra le parti, vanno integralmente compensate e le spese della c.t.u. vanno poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni della separazione in essere tra [REDACTED] e [REDACTED] così provvede:


- 1) Rigefta la richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore avanzata da [REDACTED];
- 2) Conferma l'affidamento condiviso del figlio minore [REDACTED] a entrambi i genitori come concordato in sede di separazione e il collocamento alternato con cadenza quindicinale così come stabilito nel decreto ex art. 710 c.p.c. del 28.11.2008 con le seguenti diverse modalità: [REDACTED] resterà collocato presso la madre i primi quindici giorni di ogni mese a decorrere dal 2008 senza rotazione annuale dei periodi e con possibilità per il padre (nei 15 giorni di "non collocamento") di stare con il bambino un fine settimana (preferibilmente il primo della settimana con collocamento di pertinenza materna) a decorrere dal Venerdì dopo la conclusione delle attività scolastiche (da intendere come giornata intera qualora il Venerdì non preveda impegni scolastici) fino alla Domenica sera, con rientro del bambino entro le ore 21.00 ovvero, qualora garantita dal padre la sua disponibilità o quella di una figura del suo ambito familiare, con riaccompagnamento a scuola il Lunedì mattina; nella settimana di permanenza presso la madre che non prevede il fine settimana paterno, [REDACTED] potrà trascorrere con il padre 2 pomeriggi infrasettimanali con il pernottamento e la possibilità di riaccompagnare a scuola il bambino nella giornata successiva o direttamente o tramite familiare: le giornate infrasettimanali dovranno essere calendarizzate almeno trimestralmente; analoghe modalità verranno applicate in favore della madre nel periodo di collocamento di [REDACTED] presso il padre, precisando che

qualora la madre abbia difficoltà nel garantire il riaccompagnamento a scuola di [REDACTED] il Lunedì successivo del suo fine settimana, potrà riportare [REDACTED] presso l'abitazione paterna nella serata di Domenica entro le ore 21,00; [REDACTED] trascorrerà le festività natalizie secondo la suddivisione 23-30 dicembre e 31 dicembre 6 gennaio con il padre e la madre ad anni alterni ovvero con rotazione annuale; le festività pasquali verranno trascorse da [REDACTED] con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni; per le vacanze estive rimane fermo il criterio di collocamento già in vigore;

- 3) Rigetta la richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie avanzata dal [REDACTED] e la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio;
- 4) Incarica i Servizi Sociali del Comune di Sesto Calende di predisporre un intervento di sostegno psicoterapeutico in favore del minore [REDACTED] e di monitorare il nucleo familiare, relazionando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Milano in caso di significative sopravvenienze;
- 5) Incarica i Servizi Sociali del Comune di Sesto Calende di predisporre un programma di sostegno alla genitorialità in favore di [REDACTED] e [REDACTED];
- 6) Invita [REDACTED] e [REDACTED] a intraprendere un percorso di mediazione familiare presso un apposito centro di mediazione scelto di comune accordo;
- 7) Invita [REDACTED] a intraprendere un percorso di sostegno psicoterapeutico come suggerito dal c.t.u.;
- 8) Compensa le spese di lite e pone le spese della c.t.u. a carico delle parti in ragione del 50%.


Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Busto Arsizio il 8.4.2011

Il Giudice relatore
Dott.ssa S. Passafiume



Il Presidente

dott. M. Radici



ALLA PROCURAZIONE DELLA REPUBBLICA IN ROMA

di busto Arsizio, Via Cass. Roma, 8991

Busto Arsizio, 28/04/2011

REGISTRATO
[Signature]

n° *658* R.R.

IL P.M.

V° nulla oppone.

Busto A. n° *20/04/11*

Sostituto Procuratore della Repubblica
Dr. Pasquale ADESSO

Copia conforme all'originale

Busto Arsizio, n°

28 APR. 2011



Il Dico. *[Signature]*
Dott.ssa Laura FANT